

PARERE reso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n.2, e art. 7 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 di data 26 gennaio 2017.

Si attesta che la presente proposta di deliberazione è stata debitamente istruita e **non risulta regolare** sotto il profilo tecnico.

Parere: NON FAVOREVOLE, per le motivazioni di seguito esposte:

- Sviamento di potere e vizi di competenza urbanistica: come già rilevato dalla Commissione per i procedimenti referendari, l'introduzione di distanze minime e l'obbligo di piantumazione di barriere vegetali "permanenti" entro le fasce di sicurezza configurano surrettiziamente dei vincoli reali. Tali limitazioni d'uso del suolo sono tipiche della zonizzazione urbanistica, che a livello comunale è riservata al Piano Regolatore Comunale.
- Eccesso di potere: gli ipotizzati obblighi di comunicazione preventiva per nuovi impianti agricoli intensivi e l'istituzione di un apposito registro comunale, entrerebbero in contrasto con la normativa urbanistica provinciale, non rientrando tra le competenze proprie del Comune. La norma provinciale, infatti, specifica il titolo edilizio necessario all'esecuzione dell'intervento, oppure se questo si configuri come attività edilizia libera (con obbligo o meno di comunicazione preventiva al Comune).
- Violazione del principio di irretroattività: Il regolamento può operare esclusivamente per il futuro. Non può avere un'efficacia retroattiva penalizzante sui diritti acquisiti e sulle situazioni culturali legittimamente consolidate prima della sua approvazione. Per tali ragioni, le prescrizioni contenute nell'articolo 20 risultano illegittime.
- Lesione dei diritti costituzionali e carenza di proporzionalità: le misure indicate generano un impatto critico su diritti di rango costituzionale primario: la libera iniziativa economica privata (**Art. 41 Cost.**) e la proprietà privata (**Art. 42 Cost.**). Questi operano come necessario contrappeso ai pur preminenti diritti alla salute e all'ambiente invocati dai promotori.
- Pregiudizio economico alle imprese agricole: L'introduzione di maggiori distanze di sicurezza, di vincoli orari eccessivamente stringenti e dell'obbligo di barriere vegetali permanenti (di difficile realizzazione) incide negativamente sulle modalità di godimento dei fondi rustici. Ciò compromette la redditività delle imprese agricole operanti sul territorio comunale.

L'azione amministrativa deve sempre rispettare il quadro costituzionale, la legalità e i principi di proporzionalità e ragionevolezza. I diritti citati sono comprimibili solo entro questi limiti. Per i motivi sopra esposti, la proposta di regolamento in esame è da ritenersi **illegittima**.

Brentonico, 22 luglio 2026

Il segretario comunale

Federica Giordani